

COMUNE DI VILLATA
Provincia di Vercelli

The background of the page features a large, semi-transparent watermark of the coat of arms of the Comune di Villata. The coat of arms is a shield divided into four quadrants: top-left red, top-right yellow, bottom-left red, and bottom-right yellow. In the center is a green tower with a red roof. The shield is surrounded by a green laurel wreath and a red ribbon with green and white stripes. The shield is mounted on a silver pole with decorative finials and tassels. The text 'COMUNE DI VILLATA' is visible at the top of the shield.

Regolamento
per l'esercizio dell'attività di
estetista

Approvato con deliberazione consiliare n. 25 del 25 novembre 2002

Ripubblicato dal 05.04.2003 al 19.04.2003

INDICE - SOMMARIO

- Art. 1 - Premessa
- Art. 2 - Autorizzazione amministrativa
- Art. 3 - Attività esclusive e promiscue
- Art. 4 - Domanda di autorizzazione
- Art. 5 - Priorità esame domande
- Art. 6 - Rilascio dell'autorizzazione
- Art. 7 - Distanze minime
- Art. 8 - Caratteristiche dei locali
- Art. 9 - Trasferimento dell'autorizzazione
- Art. 10 - Orari e tariffe
- Art. 11 - Requisiti igienico - sanitari
- Art. 12 - Decadenza e revoca dell'autorizzazione
- Art. 13 - Sanzioni
- Art. 14 - Disposizioni transitorie

ART. 1- PREMESSA

1. Il presente regolamento disciplina l'attività di estetista così come essa è definita dall'art. 1 della legge 4 gennaio 1990 n. 1.
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, svolto in forma individuale o in forma societaria di persone o di capitali, in luogo pubblico o privato, anche a titolo gratuito è soggetto alla legge n. 1 del 1990, alla legge regionale 09 dicembre 1992, n. 54 e ad ogni altra norma legislativa o regolamentare, applicabile in materia, oltre che alle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 -AUTORIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

1. Chiunque intenda esercitare l'attività di estetista, deve munirsi di apposita autorizzazione al cui rilascio provvede il Responsabile del Servizio, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge n. 1/1990, della legge regionale n. 54 del 1992 e del presente regolamento.
2. L'autorizzazione è valida per i locali in essa espressamente indicati.
3. Non è ammissibile il rilascio di più autorizzazioni di estetista per uno stesso locale o per locali adiacenti e fra loro comunicanti, anche se trattasi di attività svolta presso il domicilio.
4. Nel caso l'attività sia svolta presso il domicilio, l'autorizzazione può essere rilasciata unicamente a persona fisica ivi residente.
5. Nel caso in cui l'attività sia svolta presso il domicilio dell'esercente, i locali ad essa destinati debbono presentare i requisiti di carattere igienico-sanitari e di sicurezza di cui all'art. 11, così come debbono essere osservati i requisiti di distanza e di superficie di cui agli artt. 7 e 8.
6. I requisiti richiamati al comma 5 sono altresì richiesti per i locali nei quali l'esercizio dell'attività di estetista avviene congiuntamente a quella di barbiere, parrucchiere o in connessione con un'attività di vendita in forma specializzata di prodotti cosmetici .
7. E' vietato l'esercizio dell'attività di estetista in forma itinerante o con posteggio.
8. L'esecuzione di prestazioni presso la dimora dell'utente è unicamente ammessa per eccezionali e comprovabili cause di forza maggiore che comportino l'impossibilità fisica, da parte del stesso, di recarsi presso il laboratorio autorizzato.

ART. 3- ATTIVITA' ESCLUSIVE E PROMISCUE

1. Agli effetti del presente regolamento l'attività di estetista è definita:
 - a) di tipo esclusivo, se svolta in locali a ciò esclusivamente adibiti, anche se presso il domicilio dell'esercente;
 - b) di tipo promiscuo, se svolta da una o più imprese, sino al limite massimo di tre, negli stessi locali o in locali comunicanti, congiuntamente all'esercizio dell'attività di barbiere, di parrucchiere o alla vendita in forma specializzata, di prodotti cosmetici.
2. Si esclude che l'esercizio dell'attività di estetista in forma promiscua possa avvenire in connessione con attività diverse da quelle espressamente richiamate al comma 1, lett. b).
3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, è condizione necessaria che la vendita di prodotti cosmetici avvenga, oltre che in forma specializzata, in modo economicamente prevalente in quanto a volume d'affari rispetto ad eventuali altri prodotti per i quali l'esercizio commerciale sia autorizzato.
4. La verifica di cui al comma 3 è effettuata, ai fini del rilascio delle autorizzazioni di cui al presente regolamento, sulla base di formale dichiarazione del titolare dell'attività commerciale, da effettuarsi secondo le disposizioni legislative vigenti.

ART. 4- DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 2 è necessario presentare apposita domanda indirizzata al Sindaco, indicando:
 - a) l'ubicazione dei locali da adibirsi all'esercizio dell'attività;
 - b) il personale cui è affidato l'esercizio dell'attività.

2. Tale domanda deve essere inoltre corredata con la seguente documentazione:

- a) attestazione comprovante il possesso della prescritta qualificazione professionale;
- b) documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria dei locali o in subordine, parere preliminare espresso dalla competente Azienda Regionale U.S.L.;
- c) planimetria dei locali, in scala 1:100 o altra scala idonea, recante l'indicazione dei vani ad uso laboratorio e di

servizio, nonché del relativo accesso. Tale planimetria deve essere controfirmata da tecnico abilitato e dallo stesso richiedente.

3. Le domande di autorizzazione al trasferimento dell'attività debbono indicare l'ubicazione dei nuovi locali ed essere corredate con la documentazione di cui al comma 2, lett. b) e c).

ART. 5- PRIORITÀ ESAME DOMANDE

1. Le domande inerenti il rilascio di nuove autorizzazioni, siano esse svolte in forma esclusiva che promiscua e le autorizzazioni al trasferimento di attività già esistenti, debbono essere esaminate sulla base dell'ordine cronologico di presentazione.

2. A parità di data di presentazione valgono, nell'ordine, i seguenti ulteriori criteri di priorità:

- a) domande di trasferimento;
- b) domande di autorizzazione per l'esercizio dell'attività in forma promiscua ;
- c) domande di nuove autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in forma esclusiva.

3. Si considera valida la data di presentazione solo se la domanda risulti completa delle indicazioni e della documentazione di cui all'art. 4.

Qualora la domanda sia incompleta, si considera valida la data alla quale si provvede ad integrarla con le indicazioni e con la documentazione mancanti.

ART. 6- RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è concessa dal Responsabile del Servizio previa verifica:

- a) qualificazione professionale per l'esercizio dell'attività da parte del richiedente;
- b) nulla -osta dell'Azienda Regionale U.S.L. circa l'idoneità dei locali;
- c) rispetto delle distanze minime di cui all'art. 7.

2. Agli effetti del presente regolamento, l'usabilità dei locali non è condizione per il rilascio dell'autorizzazione.

3. E' fatto obbligo ai titolari delle nuove autorizzazioni di presentare ai competenti Uffici comunali, entro 90 giorni dall'inizio dell'attività la seguente documentazione:

- a) per le imprese artigiane, certificazione attestante l'iscrizione all'albo di cui all'art. 5 della legge 08/08/1985 n. 443;
- b) per le Imprese non iscrivibili all'Albo, idonea documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese di cui all'art. 2188 del C.C. o, in subordine, nel Registro di Cancelleria del Tribunale od in quello istituito presso le Camere di Commercio, nonché la certificazione comprovante l'iscrizione al Registro Imprese.

4. Il termine di cui al comma 3 si considera automaticamente prorogato sempre che l'interessato comprovi formalmente che il ritardo non è imputabile a cause dipendenti dalla sua volontà.

ART. 7- DISTANZE MINIME

1. Il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di estetista, sia esso concernente l'apertura di nuove attività in forma esclusiva e promiscua che il trasferimento di attività già esistenti in altra sede, è subordinato al rispetto delle distanze minime da altri esercizi preesistenti e

già autorizzati per la stessa attività.

2. Tali distanze minime sono così fissate:

a) nucleo di antica formazione (così come delimitato da PRGC): ml. 50 (cinquanta)

b) altre zone ml.100 (cento)

3. Il rispetto delle distanze di cui al comma 2 non è richiesto qualora l'attività si inserisca nell'ambito di centri commerciali e di servizio integrati, come tali individuati nel piano comunale di sviluppo e di adeguamento della rete distributiva.

4. La distanza minima è misurata da ingresso ad ingresso, secondo il percorso stradale più breve, a prescindere dal senso di marcia degli autoveicoli e dalla segnaletica stradale.

ART. 8 – CARATTERISTICHE DEI LOCALI

1. Ai locali ove viene svolta l'attività deve essere assicurata aerazione ed illuminazione diretta dall'esterno per mezzo di porte e finestre. Possono essere ammessi sistemi di aerazione forzata se riconosciuti idonei dalla competente Azienda Regionale U.S.L. . L'altezza dei locali non potrà essere inferiore ai mt. 2,70. I locali dove viene svolta l'attività devono essere muniti di servizi igienici per il personale e per i clienti. Qualora i locali siano divisi in cabine, le stesse devono avere una superficie tale da garantire lo svolgimento dei trattamenti con funzionalità, anche in rapporto alle apparecchiature eventualmente ivi collocate. La professione di estetista può essere svolta anche nello stesso locale in cui venga svolta un'altra delle attività indicate dall'art. 2 comma 6 del presente regolamento, purché vi sia separazione, almeno funzionale, tra le diverse attività. Gli impianti e le attrezzature devono essere conformi alle normative previste in materia.

2. Ai fini del rilascio delle nuove autorizzazioni e delle autorizzazioni al trasferimento, il rispetto delle condizioni di cui al comma 1 si considera acquisito con il rilascio, da parte della competente Azienda Regionale U.S.L. del nulla -osta concernente l'idoneità dei locali e di cui all'art. 6, comma 1, lett. b).

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione può essere trasferita per atto tra vivi o per causa di morte a chi sia in possesso dei requisiti previsti dalla legislazione vigente e del presente regolamento, purché il trasferimento stesso attenga anche alla cessione od all'affitto dell'Azienda alla quale l'autorizzazione si riferisce.

2. In caso di invalidità di morte e d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, gli aventi diritto possono subentrare nell'autorizzazione per un quinquennio, senza l'accertamento della qualificazione professionale, purché venga comprovato che l'attività viene svolta da personale qualificato.

3. Nel caso di impresa artigiana il periodo di cui al comma 2, può essere ulteriormente prolungato fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni.

4. Decorso il periodo di cui ai commi 2 e 3, l'autorizzazione è dichiarata decaduta, salvo che uno o più legittimi eredi, nel caso costituiti in forma societaria, subentrino a tutti gli effetti nell'autorizzazione, dimostrando di avere conseguito la prescritta qualificazione professionale.

ART. 10 - ORARI E TARIFFE

1. Gli orari ed i giorni di apertura al pubblico delle attività di estetista. sono disposti dal Sindaco con propria ordinanza, sentite le proposte delle Organizzazioni di categoria più rappresentative a livello comunale.

2. E' fatto obbligo ai titolari delle attività di cui al presente regolamento di esporre in modo visibile dall'esterno, gli orari di apertura e di chiusura del laboratorio, nel rispetto delle modalità eventualmente stabilite con l'ordinanza predetta.

3. E' fatto obbligo, inoltre, di esporre le tariffe praticate.

ART. 11- REQUISITI IGIENICO - SANITARI

1. Agli effetti di quanto disposto dall'art. 4, comma 5, della legge n. 1 del 1990, è fatto obbligo agli esercenti che svolgono l'attività di estetista, fermo restando quanto previsto dalle norme vigenti in ordine ai requisiti di carattere igienico - sanitario dei locali, di dotarsi di attrezzature e di suppellettili idonee sotto tale profilo e di osservare, nei procedimenti tecnici utilizzati nell'esercizio di dette attività, ogni prescrizione derivante da leggi e regolamenti vigenti in materia. od impartite dai competenti Organi, a tutela degli addetti e dei clienti, con il divieto di erogare qualsiasi prestazione di carattere medico - curativo - sanitario.
2. In materia di sicurezza dei locali e degli impianti valgono tutte le disposizioni vigenti in materia in quanto applicabili.

ART. 12- DECADENZA E REVOCA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione è soggetta a dichiarazione di decadenza:
 - a) qualora sia accertato, tramite l'Azienda Regionale U.S.L. che il laboratorio non ha mantenuto i requisiti di carattere igienico - sanitario prescritti;
 - b) nella fattispecie di cui all'art. 9, comma 4.
2. L'autorizzazione è revocata:
 - a) per mancato inizio dell'attività entro il termine di sei mesi dal rilascio della nuova autorizzazione e dell'autorizzazione al trasferimento;
 - b) qualora l'attività venga sospesa per un periodo complessivamente superiore a sei mesi nel corso dell'anno solare;
 - c) nel caso in cui venga a cessare, per le attività di tipo promiscuo, la connessione con le attività di cui all'art. 3, comma .1, lett. b);
3. I termini previsti al comma 2, lett. a) e b) sono prorogabili dal Responsabile del Servizio fino ad un massimo di sei mesi qualora sia formalmente comprovato che il mancato inizio dell'attività o la sua mancata ripresa non sono imputabili a cause dipendenti dalla. volontà dell'interessato.

ART. 13- SANZIONI

1. Le infrazioni al presente regolamento sono punite salvo che il fatto costituisca reato, con l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 14- DISPOSIZIONI TRANSITORIE

1. E' fatto salvo l'esercizio delle attività di estetista che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, siano munite di regolare autorizzazione.
2. Il presente regolamento entra in vigore a tutti gli effetti il 30° giorno successivo dalla data di esecutività della deliberazione con la quale è approvato.